



Ministero della Salute

Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023

20 dicembre 2022

PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)

ANNO 2023

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito "ACN REACH-CLP", con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito "PNP 2020-2025", tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l'obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 "Ambiente, clima e salute" del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l'integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2023 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-11 del Forum dell'ECHA che mira al controllo in materia di schede dati di sicurezza; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Infine, le attività svolte in cooperazione con le dogane nel contesto della convenzione fra il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli "*REACH E CLP 2021-2023. Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo*" operativa dal 4 ottobre 2021 sono parte integrante del presente piano.

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list¹, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall'Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche di seguito «ECHA»
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito “CAV”
- Flussi informativi INAIL – Regioni
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

¹ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
- Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati²)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell' ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)

² A partire dal 24 agosto 2023 in relazione alla voce 74 di cui all'allegato XVII del reg. REACH

- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento³.

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il 31 dicembre 2023 trasmissione delle attività di controllo condotte nel 2023 e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-11.

Entro il 31 marzo 2024 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2023 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alla Tabella A dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

³ Modelli di comunicazione 1A0, 1A1, 1B, 2A, 2B, 3 presentati al Corso Nazionale REACH e CLP – 2022 “Conformità chimica integrata dei prodotti”, Venezia 18 e 19 Maggio 2022

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese segnalate da stakeholders.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai CAV
- Flussi informativi INAIL – Regioni
- Elenco imprese trasmette dall'ACN REACH-CLP
- Registri e archivi di rilevanza ambientale

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2 del presente Piano e in riferimento alla Tabella A dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (sunset date) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale;
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.

- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
- Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 31 marzo 2024 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2023 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP. Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2022 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da un'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2023 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le Province autonome comunicano, entro il 31 marzo 2023, all'ACN REACH-CLP, coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento Ordinario n. 15), concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono gli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un

controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.

- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo di cui all'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (il campionamento della sostanza può intendersi anche negli ambienti di vita e di lavoro) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
- i. Il campionamento può essere condotto in modo mirato su articoli, sostanze o miscele con sospetta non conformità svolgendo un'attività di selezione dei campioni (o attività di screening) tramite l'utilizzo di strumentazione portatile quale ad esempio lo spettrometro a fluorescenza di raggi X (XRF).

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2024 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2023.

7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2023, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2024 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2023 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

8. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto REF-11	31.12.2023	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.
	31.03.2024	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso dagli ispettori- Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2023 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2024	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli, possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72	Articoli tessili (comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/ pelle Giocattoli tessili o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle

Giocattoli	32.4	Benzene - 5	Giocattoli o parti di giocattoli
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia.
Colle, adesivi sintetici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorooottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)
		Decabromodifeniletere (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20	Solventi (svernincianti, ecc.)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
• Commercio di prodotti per l'igiene personale; • Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; Preparazione di alimenti	• 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Altro settore (**)		Altro prodotto
(**) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo	Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	• Formulazione di miscele • Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) • Galvanica con carattere decorativo • trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	• Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) • Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	• Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue

					Cromo totale urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	- Formulazione di miscele - Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	- Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) - Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	- Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli - Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione - Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	- Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) - Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi - Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	- Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione - Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Laniero			• Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio • Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, • Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri		
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti • Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame • agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene • utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido • utilizzo nella produzione di materiali Alcantara • utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP • fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici	Monitoraggio (DEHP)	-

Allegato 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità: Coordinamento della rete dei laboratori.

Laboratori ufficiali di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia